

REGOLAMENTO CONSORTILE

Il funzionamento tecnico-amministrativo della Società Consortile GAS-INTENSIVE è retto, oltre che dalle disposizioni dello Statuto, dal presente Regolamento che vincola tutte le Imprese consorziate e forma parte integrante delle condizioni di partecipazione al Consorzio.

Articolo 1

INGRESSO DI NUOVI CONSORZIATI

Le domande di ammissione al Consorzio fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto devono essere corredate dai seguenti documenti:

- certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA di data non anteriore a tre mesi, con indicazione del/i legale/i rappresentante/i e dei poteri ad essi conferiti;
- estratto autentico della delibera di adesione/partecipazione alla Società Consortile GAS-INTENSIVE adottata dall'Organo Sociale competente, o documento equipollente.
- fotocopia del documento di identità del/i legale/i rappresentante/i;
- per l'accesso al mercato del gas dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale è indicato l'ammontare dei consumi di gas, espressi in mc, relativi a tutto l'anno precedente;

Articolo 2

ACQUISTI DI GAS

Secondo quanto previsto dall'art.5 comma 6 dello Statuto ciascun socio ha la facoltà di conferire mandato alla Società consortile a rappresentarlo nell'instaurazione di rapporti giuridici attinenti all'approvvigionamento di gas naturale nei limiti del suo fabbisogno dichiarato ai sensi dell'art.3 del presente regolamento. Le condizioni di delega sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione che definisce un fac simile di contratto di mandato.

Con l'acquisizione della qualifica di socio ed il conferimento del mandato, nei modi previsti dallo Statuto ed in presenza dei requisiti di Legge, l'impresa ha diritto di ricevere la fornitura di gas attraverso la stipula con la Società consortile di un contratto di somministrazione alle condizioni trattate dalla Società consortile con il fornitore dalla data di conferimento del mandato stesso.

Articolo 3

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Oltre al pieno rispetto delle norme statutarie, in relazione ai prelievi di gas naturale ciascun socio si impegna a:

- per usufruire della fornitura di gas, oltre al mandato il socio si impegna a compilare un'apposita scheda tecnica dei siti produttivi (di seguito denominata "scheda tecnica"), comprensiva anche dei profili della fornitura, e a ritirare, nelle forme concordate attraverso i contratti stipulati con il Consorzio, il gas necessario al proprio fabbisogno dichiarato nel mandato di cui al precedente comma 2 nel rispetto delle condizioni previste nel presente regolamento, nonché in conformità alle modalità di prelievo rispettivamente previste per ciascun socio nella stessa scheda tecnica.
- Comunicare alla Società consortile o altra società appositamente convenzionata, entro le date stabilite ed in tempi compatibili con gli accordi contrattuali stipulati con i fornitori e con le disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito denominata "Autorità") in ordine al trasporto, la propria scheda tecnica, come meglio specificato nel successivo articolo 4, ed ogni altro dato richiesto necessario al buon espletamento della fornitura.
- Comunicare alla Società consortile o altra società appositamente convenzionata, tempestivamente, e in tempi compatibili con gli obblighi contrattuali stipulati con i fornitori e con le disposizioni dell'Autorità in ordine al trasporto, ogni modifica della tipologia e delle modalità di consumo.
- Fornire alla Società consortile o altra società appositamente convenzionata le informazioni e i dati che verranno richiesti e quelli necessari per il buon proseguimento degli scopi consortili; dando pieno consenso ai fini della legge n.675/1996 alla stessa Società per il

trattamento, purché pertinente alle finalità statutarie, di tutti i dati trasmessi.

- Provvedere ai pagamenti a proprio carico, secondo le modalità previste ai successivi articoli 8 e 9.

Articolo 4

SCHEMA TECNICA

Ciascun socio comunicherà alla Società, prima dell'inizio della fornitura, entro termini compatibili con gli obblighi contrattuali assunti con i fornitori e con le disposizioni dell'Autorità, la propria scheda tecnica valevole fino allo scadere dello specifico contratto di somministrazione con la Società; analogamente procederà ad ogni inizio di nuovo contratto di somministrazione. Nella scheda tecnica dovranno essere individuati tutti i dati necessari in base agli accordi contrattuali con i fornitori e per la determinazione ottimale del contratto di trasporto secondo le disposizioni dell'Autorità.

I soci avranno facoltà di modificare gli effettivi impegni di prelievo contrattuale secondo le modalità e di limiti previsti nel contratto di somministrazione e nelle disposizioni sul trasporto disposte dall'Autorità.

I maggiori oneri relativi al servizio di trasporto eventualmente dovuti al gestore della rete a causa delle variazioni degli impegni di prelievo saranno a carico dei soci.

Articolo 5

RESPONSABILITA'

Ogni socio solleva espressamente gli altri soci da ogni eventuale controversia emergente in merito al proprio contratto di fornitura.

Per ogni problema di natura tecnica ed organizzativa attinente la singola fornitura, il socio si rivolgerà direttamente ai competenti uffici della Società, o altra società appositamente convenzionata per il servizio, tenendo in questo caso informata la Società consortile stessa.

Ciascun socio si impegna a rispettare nei propri impianti le vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica e le norme tecniche di servizio eventualmente previste dalle delibere dell'Autorità.

Art. 6

MODALITA' DI UTILIZZO DELLA CAPACITA'

I prelievi di gas naturale di ciascun socio dovranno rispettare i valori e i termini indicati nelle schede tecniche, fatte salve le variazioni che sono consentite a norma dell'art. 4 del presente regolamento.

Saranno posti a carico di ciascun socio gli oneri per eventuali superi effettuati dal socio in uno specifico sito in eccedenza sugli impegni contrattati dalla Società con il gestore della rete, nella misura prevista dalle delibere dell'Autorità, o secondo le diverse condizioni pattuite nel contratto di somministrazione.

Il prelievo di gas di ciascun sito di ogni socio, in conformità a quanto previsto nella scheda tecnica, sarà verificato attraverso necessarie misurazioni a mezzo di apposite apparecchiature installate dal gestore della rete, ovvero attraverso apparecchiature installate dalla Società o da apposita società convenzionata, secondo quanto previsto nel contratto di somministrazione.

Art. 7

INTERRUZIONI DELL'EROGAZIONE

L'interruzione o limitazione della fornitura sia essa dovuta a causa di forza maggiore, atti governativi, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa non imputabili alla Società, non darà luogo ad alcuna responsabilità della Società verso i soci.

Art. 8

ATTRIBUZIONE DEI CORRISPETTIVI

Gli approvvigionamenti di gas effettuati dai soci tramite la Società, verranno fatturati dalla Società con modalità stabilite nei contratti di somministrazione.

Eventuali interessi attivi e passivi, con criterio stabilito dal Consiglio di Amministrazione, verranno computati a favore o a carico dei soci, avuto riguardo alle cause che ne hanno determinato l'origine.

La fattura emessa a carico di ciascun socio sarà comprensiva dei costi di fornitura e di ogni altro onere, compreso il trasporto e la distribuzione, determinato dai provvedimenti tariffari dell'Autorità.

I corrispettivi per eventuali superi di capacità in eccedenza a quanto impegnato dalla Società con il gestore della rete sulla base di quanto riportato nella scheda tecnica saranno a carico di ogni socio e verranno calcolati nella misura prevista dalle delibere dell'Autorità, dai codici di rete o da altre disposizioni regolamentari.

Le imposte erariali e addizionali gravanti sui consumi di gas metano, a carico di ogni socio, saranno incluse nella fattura. Le dichiarazioni agli uffici tecnici di finanza ed i relativi pagamenti, verranno effettuati dalla Società o dal gestore della rete, secondo le disposizioni di legge, salvo che vengano effettuate direttamente dal singolo socio.

Qualsiasi variazione delle imposte e/o introduzione di imposte o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti saranno a carico dei soci.

Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione dell'Autorità competente al contratto di fornitura, al trasporto e dalla distribuzione ed ai relativi compensi, saranno posti a carico dei soci.

Analogamente a quanto sopra stabilito, ogni eventuale agevolazione fiscale o di altra natura, di cui ciascun socio benefici, resterà a vantaggio di quest'ultimo.

La lettura dei quantitativi di consumo realizzati da ciascun socio dovrà essere effettuata dal socio medesimo il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferisce il prelievo di gas. I dati relativi dovranno essere immediatamente comunicati da ciascun socio alla Società, o alla apposita società convenzionata, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione. Qualora il socio non effettui la lettura e la successiva comunicazione nel termine previsto, il consumo viene convenzionalmente determinato dalla Società sulla base del consumo più elevato effettuato dallo stesso socio negli ultimi dodici mesi, salvo eventuale conguaglio successivo.

La Società avrà facoltà di verificare, con proprio personale incaricato, le letture effettuate da ciascun socio.

Ai fini della fatturazione, la misura del quantitativo di gas consumato sarà rilevata dagli strumenti installati dal gestore della rete o dalla Società in ciascun punto di riconsegna di ogni impianto.

Art. 9

ATTRIBUZIONE DEI COSTI CONSORTILI

La quota di partecipazione di cui all'art. 5 dello Statuto è unica per ogni società, anche qualora titolari di più siti idonei.

Ciascun socio è obbligato a versare i contributi richiesti dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), dello Statuto sociale.

Il Consiglio di amministrazione, ove ritenuto necessario, richiede a ciascun socio il versamento di un contributo annuale ai costi ed alle spese generali di funzionamento della Società in misura proporzionale ai consumi di gas assicurati, sulla base di un conto previsionale delle spese generali dell'anno in corso preparato dallo stesso Consiglio di amministrazione.

Per la determinazione del contributo annuale di cui al precedente paragrafo l'organo amministrativo predispone fasce di contribuzione dei soci, tenendo conto dei fabbisogni di gas naturale dichiarati da ciascun socio ai sensi dell'art. 5, comma 6, dello statuto sociale o, in presenza di un contratto di fornitura, dei consumi effettivamente assicurati allo stesso socio.

Art. 10

FATTURAZIONE, PAGAMENTI E GARANZIE

La fatturazione dei corrispettivi di cui al precedente art. 8 verrà effettuata con modalità e termini di pagamento contenute nel contratto di somministrazione.

I contributi consortili di cui al precedente art. 9 dovranno essere corrisposti dai soci con modalità e termini fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi verrà applicato al socio l'interesse di mora nella misura determinata nel contratto di somministrazione; nel caso di ritardato pagamento dei contributi

consortili di cui all'art. 9 verrà applicato al socio l'interesse di mora nella misura pari a quella fissata dalla legge per le transazioni commerciali.

I conguagli relativi ai diversi prelievi o a modifiche di consumo sostenuti dal socio saranno addebitati o accreditati a consuntivo nelle successive fatturazioni.

Il socio provvederà prima dell'inizio della fornitura, in funzione del contratto di somministrazione stipulato e delle modalità ivi stabilite, ad accendere apposita fideiussione per un valore che verrà definito nel contratto di somministrazione in base ai consumi annuali richiesti, escutibile a prima richiesta scritta e con la rinuncia dell'istituto fideiussorio ad avvalersi della preventiva escussione del debitore.

La mancata/ritardata accensione della fideiussione comporta il mancato/ritardato avvio della fornitura con l'addebito degli eventuali oneri derivanti dalla ripartizione della quota di prelievo con clausola take or pay non utilizzata.

Art. 11

RECESSO

In caso di recesso anticipato di un socio dalla Società, fermo restando quanto stabilito all'art. 20 dello Statuto, saranno a carico del socio uscente i maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Società per la conseguente modifica delle condizioni del contratto di somministrazione in essere e per la ripartizione della eventuale quota di fornitura take or pay relativa al socio uscente che dovrà essere redistribuita alle altre aziende.

Art. 12

CONVENZIONI

La Società può demandare tutta o parte della gestione operativa a una o più società di servizi tramite stipula di apposita convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, avente come oggetto le modalità di gestione delle attività convenzionate e la determinazione dei relativi oneri.

Tale convenzione verrà resa nota a tutti i soci; per i rapporti relativi alle attività convenzionate, e nel rispetto della convenzione stessa nonché dello Statuto e delle norme regolamentari, i soci faranno riferimento alla società controparte della convenzione.

Art. 13

FORO COMPETENTE

Eventuali controversie in ordine all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente regolamento saranno risolte in base all'art. 26 dello Statuto.